

Condizioni generali di fornitura della WIKA Schweiz AG

1. Principi

Per tutte le nostre condizioni valgono le sotto indicate condizioni, a meno di condizioni diversamente concordate per iscritto. Eventuali condizioni del committente valgono solo se da noi espressamente accettate per iscritto.

2. Forniture e prestazioni

Le nostre forniture e prestazioni sono definitivamente indicate nella conferma d'ordine, nella bolla di consegna o nella fattura. Ci riserviamo di effettuare variazioni costruttive e/o commerciali.

3. Disegni e documentazione tecnica

I dati contenuti nella documentazione tecnica sono impegnativi solo se espressamente comunicato da noi.

4. Disposizioni nel paese di destinazione e dispositivi di protezione

Il committente deve fare presente con l'ordine eventuali norme e disposizioni che si riferiscono all'esecuzione di forniture e servizi, all'esercizio nonché all'antinfortunistica e al campo sanitario.

5. Prezzi

Tutti i prezzi si intendono netti, franco fabbrica e senza imballo, in franchi svizzeri o euro, senza detrazione alcuna. Eventuali costi aggiuntivi come imballo, trasporto, assicurazione, spese di importazione o esportazione ed altro (certificati, conferme, dichiarazioni ecc.) sono a carico del committente.

6. Condizioni di pagamento

I pagamenti a nostro favore devono essere fatti dal committente in base alla condizioni di pagamento pattuite senza detrazione di sconto, spese, tasse, bolli, spese doganali ecc. Qualora il committente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento, siamo autorizzati a sospendere le nostre forniture e servizi fino al ricevimento di quanto pattuito.

7. Riserva di proprietà

La merce fornita rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento. Il committente si impegna a rispettare eventuali misure a protezione della nostra proprietà.

8. Termine di consegna

Il termine di consegna parte dal giorno di definitiva chiarezza dell'ordine. Se sono richiesti documenti tecnici, materiali ausiliari o acconti, il termine di consegna parte dal ricevimento degli stessi. Il termine di consegna indicato nella conferma d'ordine è solamente indicativo. Se si dovessero superare i termini di consegna il committente non è autorizzato né ad annullare l'ordine, né a chiedere risarcimento danni. Cause di forza maggiore, eventi imprevedibili, avvenimenti bellici, superamento dei termini di consegna da parte di sub-fornitori, rotture di macchinari o di stampi ecc. come pure circostanze imprevedibili e indipendenti dalla volontà di WIKA, in particolare a seguito di scioperi aziendali, pandemie, misure speciali autorizzate, mancanza di energia o di materie prime, interruzione produttiva importante, attacchi informatici, ci svincolano dal termine di consegna concordato. In modo particolare non possono essere, in questi casi, assolutamente richiesti dei risarcimenti.

9. Stampi/modelli

Anche in caso di suddivisione totale o parziale dei costi con il cliente gli stampi rimangono di nostra proprietà e non siamo assolutamente obbligati alla loro consegna.

10. Cessione dei rischi

Decorrono dall'uscita della fornitura dalla fabbrica verso il committente. Se la spedizione, effettuata con mezzi espressamente richiesti dal committente, subisce dei ritardi il rischio decorre da quando la merce ha originariamente lasciato la fabbrica. Da questo momento tutti i costi aggiuntivi ed il rischio è di esclusiva competenza del committente.

11. Spedizione, trasporto ed assicurazione

Il trasporto avviene a rischio e pericolo del committente. Rivalse relative a spedizione e trasporto da parte del committente sono da effettuare prontamente all'ultimo trasportatore. L'assicurazione contro danni di qualsiasi tipo è a carico del committente.

12. Controllo e collaudo forniture e servizi

Il committente deve controllare le forniture ed i servizi e comunicare eventuali difetti entro due settimane per iscritto. Se questo non avviene si considera la fornitura accettata. Il fornitore deve eliminare al più presto i difetti comunicatigli dal cliente il quale deve dargli questa possibilità. Per difetti di qualsiasi tipo relative a forniture o servizi il committente può richiedere dei risarcimenti per colpa sono nel modo indicato al punto 13.

13. Garanzia, Responsabilità per difetti

- 13.1 Il termine di garanzia è di 24 mesi. Inizia dall'uscita della fornitura dalla fabbrica e/o da approntamento della spedizione.
- 13.2 La garanzia decade anzitempo qualora il committente o terzi maneggino o usino la fornitura in modo non conforme o se vengono effettuate delle riparazioni, oppure se il committente, in caso di danni (inclusi di trasporto) non prenda immediatamente le misure necessarie per permetterci di eliminare il danno.
- 13.3 Ci impegniamo, dietro richiesta scritta del committente, a sistemare o sostituire tutte le parti delle forniture che, a causa di difetti costruttivi, cattivo materiale o errata costruzione, comprovabili, e riscontrati entro i limiti della garanzia, non sono utilizzabili. Le parti sostituite diventano di proprietà del fornitore.
- Il fornitore sostiene tutti i costi di fabbrica per il miglioramento/riparazione. Qualora questa riparazione non fosse possibile in fabbrica tutti i costi derivanti, come trasporto, personale, viaggio, costi di permanenza, montaggio e smontaggio della parti difettose sono a carico del committente.
- 13.4 Le caratteristiche certe sono solo quelle indicate nella conferma d'ordine o nelle specifiche o quelle che sono state espressamente descritte. Questa assicurazione vale al massimo fino alla scadenza della garanzia. Se tali caratteristiche non dovessero essere rispettate parzialmente o totalmente il committente ha la facoltà di richiedere al fornitore il loro rispetto. A tale proposito il committente deve concedere al fornitore il tempo necessario allo scopo.
- 13.5 Dalla garanzia e responsabilità del fornitore sono esclusi i danni di materiale difettoso, costruzione non conforme o esecuzione imperfetta che non siano comprovabili, per esempio quelli avvenuti in seguito alla normale usura, ad una errata manutenzione, ad un errato rispetto delle condizioni di esercizio, a sollecitazioni eccessive, a influenze chimiche o elettrolitiche, che non sono da imputare ai lavori di esecuzione o assemblaggio da parte del fornitore, come pure quelli derivanti da motivi indipendenti dalla volontà del fornitore.
- 13.6 In presenza di difetto di materiale, di costruzione o esecuzione o a causa di mancanza di caratteristiche confermate il committente non ha alcun diritto di rivalsa, se non come espressamente indicato dal punto 13.1 a 13.5.
- 13.7 In caso di rivalse del committente a causa di errate consulenze o per violazione di qualsiasi obbligo connesso il fornitore è responsabile solo dal punto di vista dell'illegalità o della negligenza.
- 13.8 Per reclamazioni ingiustificate, ci riserviamo il diritto di addebitare il dispendio.

14. Inadempienza, errata adempimento e relative conseguenze

In tal caso e per quanto riguarda eventuali rivalse da parte del committente o l'esclusione di responsabilità le disposizioni del punto 15 e la richiesta di danni sono limitate al 10% del prezzo di contratto delle forniture e servizi, per cui si richiede il recesso.

15. Esclusione di ulteriori responsabilità del fornitore

Tutti i casi di controversie unitamente alle relative implicazioni legali, nonché tutte le rivalse del committente, indipendentemente da quale motivo siano state causate, sono regolate dalle seguenti condizioni. In particolare sono escluse tutte le rivalse non espressamente indicate relative a risarcimento danni, diminuzioni, o annullamento del contratto. In nessun caso il committente può chiedere risarcimento danni per qualcosa che non abbia attinenza con la fornitura, come sospensione della produzione, perdita di utile, perdita di ordini o altri danni diretti o indiretti. Questo non vale in caso di responsabilità legale o incuranza da parte di persone ausiliarie. Per il resto valgono eventuali leggi vigenti.

16. Diritto di regresso del fornitore

Il fornitore ha il diritto di recedere nei confronti del committente se a causa di azioni o mancanze dell'ordinante o di suo personale ausiliario vengano causati ferimenti o danneggiamenti di cose di terzi.

17. Restrizioni all'esportazione

17.1 All'acquirente è assolutamente vietato,

- vendere e/o
- esportare e/o
- riesportare,

direttamente o indirettamente, qualsiasi prodotto fornito ai sensi o in relazione al presente contratto alla Federazione Russa e/o ai territori occupati dalla Federazione Russa e/o per l'utilizzo degli stessi nella Federazione Russa e/o nei territori occupati dalla Federazione Russa.

17.2 L'acquirente si impegna a garantire che le finalità di cui all'art. 17 comma 1 non siano vanificate da terzi nella catena commerciale successiva, compresi eventuali rivenditori.

17.3 Il cliente istituirà e manterrà un meccanismo di monitoraggio adeguato per identificare eventuali comportamenti di terzi nella catena commerciale successiva, compresi eventuali rivenditori, che vanifichino lo scopo di cui all'art. 17 comma 1.

17.4 Qualsiasi violazione ai commi 1, 2 o 3 dell'art. 17 costituirà una violazione materiale di un elemento essenziale del presente contratto e WIKA avrà il diritto di predisporre misure adeguate e non limitate, quali:

i. risoluzione del presente contratto; e/o

ii. penale pari al 10% del valore totale del presente accordo o del prezzo dei prodotti esportati, se superiore.

17.5 L'acquirente dovrà informare immediatamente WIKA di eventuali problemi nell'applicazione del suddetto art. 17 e relativi commi 1, 2 e 3, inclusa qualsiasi attività non conforme da parte di terzi che potrebbe vanificare lo scopo del art. 17 comma 1. L'acquirente dovrà inoltre rendere disponibili a WIKA le informazioni relative alla conformità degli obblighi di cui all'art. 17 e relativi commi 1, 2 e 3, entro due settimane dalla semplice richiesta di ricezione di tali informazioni.

18. Foro competente e il diritto applicabile

18.1 Foro competente per committente e fornitore è: CH - 6285 Hitzkirch/LU (Svizzera). Il fornitore tuttavia può citare il committente nel foro competente della sua sede.

18.2 Il rapporto legale è regolato dalla legislazione svizzera. L'applicazione del diritto d'acquisto di Vienna è severamente proibita.

In caso di contraddizioni fa fede la versione tedesca.

Hitzkirch, 12.03.2024